

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(VIGORELLI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1958

**Modificazioni alle leggi 16 maggio 1956, n. 562, e 11 dicembre 1957, n. 1205,  
sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali**

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562 (poi sostituito dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1205) dispone che in sede di prima attuazione la qualifica di collocatore di terza classe può essere conferita al personale incaricato (decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520) ed ai coadiutori (legge 21 agosto 1949, n. 586) e richiede, tra gli altri requisiti, un'anzianità di servizio di almeno sei mesi alla data del 16 maggio 1956.

Il suindicato periodo minimo di anzianità venne stabilito allo scopo di limitare la sistemazione nell'impiego statale a coloro che avevano prestato un periodo di servizio sufficiente a fornire gli elementi per il necessario giudizio valutativo.

Ora, per il lungo tempo richiesto dai lavori di inquadramento (che peraltro saranno presto conclusi), coloro che alla data del 16 maggio 1956 erano privi del suddetto re-

quisito hanno raggiunto un'anzianità che varia da un minimo di 28 mesi ad un massimo di 34 mesi; e molti di essi hanno dimostrato, in tale periodo, di possedere ottime qualità morali e professionali. Conseguentemente, mentre è venuta a cadere la ragione dell'originaria limitazione, si pone la esigenza di evitare all'Amministrazione la perdita di elementi qualificati ed ormai esperti nei delicati servizi del collocamento. Per motivi di pubblico interesse, con i quali convergono evidenti considerazioni di carattere equitativo, si rende pertanto necessario estendere al suaccennato personale la sistemazione prevista dalle citate disposizioni legislative.

A tal fine è preordinato l'unito disegno di legge, che consente il conferimento della qualifica di collocatore di terza classe al personale tuttora in servizio, che alla data del 10 luglio 1956 (data di entrata in vigore della legge 16 maggio 1956, n. 562) aveva un'anzianità inferiore a sei mesi e che

abbia continuato a prestare regolare servizio e possieda gli altri requisiti prescritti. Detto personale comprende gli incaricati temporanei restati in tale posizione e gli ex coadiutori frazionali mantenuti in servizio nella posizione di « corrispondenti » prevista dall'articolo 12 della citata legge n. 562.

Appare, inoltre, necessario eliminare taluni inconvenienti derivanti dall'applicazione della norma, contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1205, relativa al requisito del titolo di studio richiesto per il conferimento della qualifica di collocatore di terza classe.

La citata disposizione prescrive il possesso del titolo di studio con riferimento « alla data di entrata in vigore della presente legge »; poichè la norma è sostitutiva di quella contenuta nell'articolo 16 della legge 16 maggio 1956 (entrata in vigore il 10 luglio 1956), ne consegue che la data cui va riferito il possesso del titolo di studio deve identificarsi con quella di entrata in vigore di tale legge (10 luglio 1956) e non con quella di entrata in vigore della legge n. 1205 del 1957 (8 gennaio 1958).

La suddetta norma fu approvata dalla competente Commissione permanente della Camera dei deputati, in sede legislativa, in accoglimento di un emendamento che, però, nel suo testo originario, prescrive il possesso del titolo di studio con riguardo alla data del 31 dicembre 1956. Appare, quindi, indubbio che l'organo parlamentare, modi-

ficando l'emendamento, intese riferirsi mediante la surriportata formula alla entrata in vigore della legge 11 dicembre 1957, numero 1205, e cioè alla data dell'8 gennaio 1958.

All'uopo, l'articolo 1 del presente disegno di legge apporta le necessarie modificazioni alle succitate disposizioni della legge n. 562 del 1956 e della legge n. 1205 del 1957.

Gli articoli 2 e 3 dispongono che l'inquadramento del personale con anzianità inferiore ai 6 mesi avviene, su domanda degli interessati, nei modi stabiliti dal citato articolo 16 (subordinatamente, cioè ad un giudizio favorevole affidato ad un'apposita commissione) e con la medesima decorrenza (10 luglio 1956). Tuttavia, per salvaguardare le posizioni già acquisite dal personale precedentemente inquadrato nella medesima qualifica, è prevista una separata graduatoria di merito, per il personale da inquadrare in applicazione della nuova legge: tale graduatoria seguirà quella già formata.

L'articolo 4 dispone che al maggior onere si provveda nei modi previsti dall'articolo 15 della legge 16 maggio 1956, n. 562. È da avvertire in proposito che il soprannumero derivante dalla nuova legge nella suindicata qualifica (soprannumero che potrà aggirarsi intorno alle 500 unità) sarà rapidamente riassorbito per effetto delle volontarie cessazioni dal servizio che, nonostante l'inquadramento in corso, continuano a verificarsi.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

A modifica dell'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, sostituito dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1205, il titolo di studio richiesto ai fini del conferimento della qualifica di collocatore di terza classe deve essere posseduto alla data dell'8 gennaio 1958.

**Art. 2.**

La qualifica di collocatore di terza classe può essere conferita, nei modi stabiliti dall'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, sostituito dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1205, con le modificazioni di cui al precedente articolo, e con la decorrenza ivi stabilita, anche al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che alla data del 16 maggio 1956 aveva una anzianità inferiore a sei mesi e che abbia continuato a prestare regolare servizio nella qualità di incaricato temporaneo, ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, od in quella di corrispondente prevista dall'articolo 12 della legge 16 maggio

1956, n. 562, e possieda i requisiti indicati alle lettere a), c) del citato articolo 1.

Negli stessi modi la qualifica di collocatore di terza classe può essere, altresì, conferita al personale suindicato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che sia stato assunto fra la data del 17 maggio 1956 e quella del successivo 10 luglio; in tale caso il possesso dei requisiti indicati alle lettere a), c) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1205, è riferito alla data del 10 luglio 1956.

**Art. 3.**

Le domande degli interessati dovranno essere presentate agli Uffici regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale inquadrato in applicazione dell'articolo 2 della presente legge, segue, nell'ordine della relativa graduatoria di merito, il personale precedentemente inquadrato nella medesima qualifica.

**Art. 4.**

Alla maggiore spesa occorrente per l'applicazione della presente legge si provvede nei modi previsti dall'articolo 15 della legge 16 maggio 1956, n. 562.